C. MASSIMO BIANCA

con la collaborazione di Mirzia Bianca

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

CAPITOLO II LE FONTI DEL DIRITTO

1. Nozione e principio di gerarchia delle fonti. — 2. A) Costituzione. — 3. A¹) I regolamenti e le Direttive comunitarie. — 4. B) Le leggi ordinarie. I codici. — 5. Il codice civile. — 6. Le leggi speciali e i testi unici. — 7. Le leggi regionali. — 8. C) I regolamenti. — 9. D) I contratti collettivi con efficacia generale. — 10. I contratti collettivi di diritto comune. — 11. E) Gli usi normativi o consuetudini. Distinzione con gli usi negoziali. — 12. La giurisprudenza. — 13. Il diritto effettivo. — 14. L'equità. — 15. Ricerche di legislazione. — 16. Ricerche di giurisprudenza. — 17. Ricerche di dottrina.

Per approfondimenti: Diritto civile 1. La norma giuridica. I soggetti, III

1. Nozione e principio di gerarchia delle fonti

Fonti del diritto sono gli atti o fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche.

Le fonti del diritto si distinguono in diverse categorie. Tali categorie hanno differente efficacia normativa in quanto le une prevalgono sulle altre (ad es., la legge prevale sul regolamento).

L'ordine delle categorie normative secondo la loro prevalenza costituisce la

gerarchia delle fonti del diritto.

L'indicazione gerarchica delle fonti del diritto è contenuta nelle disposizioni preliminari al codice civile secondo una formula che, nel testo originario, menzionava le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi (art. 1). La caduta del regime corporativo e la nuova realtà della Costituzione repubblicana e dell'Unione Europea hanno per altro modificato e integrato tale ordine.

Fonti formali del diritto devono ritenersi attualmente: A) le leggi costituzionali; B) le leggi ordinarie; C) i regolamenti; D) gli usi normativi. Al vertice di quest'ordine, accanto alle leggi costituzionali, si pongono inoltre A^1) i regolamenti e le direttive comunitarie. I primi hanno diretta e generale applicazione nell'ordinamento statale. Le seconde devono essere attuate con una legge interna.

La prevalenza delle fonti normative secondo la loro gerarchia non deve

essere confusa con *l'ordine di applicazione* delle norme, e cioè con l'ordine di preferenza nell'applicazione delle norme alle fattispecie giuridiche concrete. Tale ordine può variare secondo le previsioni contenute nelle norme di grado superiore.

Es.: La legge può dettare regole da applicarsi in mancanza di un diverso accordo delle parti o di norme consuetudinarie (sul luogo dell'adempimento dell'obbligazione v., ad es., l'art. 1182 c.c.). In tal caso si applicherà anzitutto la disposizione contrattuale, senza che per questo il contratto divenga una norma di primo grado della gerarchia delle fonti.

2. A) Costituzione

La legge è un precetto emanato dallo Stato nell'esercizio della sua suprema potestà normativa, che è appunto la potestà legislativa.

Anche le Regioni hanno una potestà legislativa (§ 7).

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117¹ Cost.) (¹).

La legge è posta tradizionalmente al vertice della gerarchia delle fonti (v. l'art. 1 disp. prel.). Ma nell'ambito delle leggi statali una formale preminenza

è stata attribuita alla Costituzione (emanata il 27 dicembre 1947) e alle altre leggi costituzionali, deliberate dal Parlamento mediante la speciale procedura di normazione costituzionale (art. 138 Cost.).

La Costituzione è la legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce la fondamentale organizzazione e funzione dei pub-

blici poteri.

La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettare i principi costituzionali. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte costituzionale, la quale ha il compito di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi, cioè della loro conformità ai principi costituzionali (art. 134 s. Cost.). La legge dichiarata costituzionalmente illegittima perde la sua efficacia normativa e non può più essere applicata. La Corte decide della legittimità costituzionale della legge quando la questione relativa le sia deferita dal giudice ordinario o da altri organi pubblici competenti. La questione di legittimità di una norma di legge può essere sollevata nel corso della causa in cui tale norma deve essere applicata, ed è rimessa alla Corte se il giudice la reputa non manifestamente infondata (art. 23 l. n. 87 del 1953).

Le decisioni della Corte che dichiarano la illegittimità della norma sono

pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

I principi costituzionali hanno un'importanza fondamentale per il diritto privato ponendosi alla base della disciplina dei rapporti della vita di relazione e affermando le garanzie essenziali della persona, oltre che nei confronti del potere pubblico, anche direttamente nei confronti dei consociati.

Con un'ampia formula che si richiama ai diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), viene dato appunto generale riconoscimento ai diritti della personalità, cioè a quei diritti che tutelano gli interessi essenziali della persona. Nello "statuto costituzionale" della persona rientrano i tradizionali diritti di libertà (libertà di pensiero, di religione, di associazione, ecc.) e i nuovi diritti di solidarietà sociale (all'eguaglianza formale e sostanziale, al lavoro, alla sicurezza sociale, ecc.). Con riferimento ai diritti fondamentali va segnalata un'importante novità introdotta dal Trattato di Lisbona, che consiste nella vincolatività per gli Stati membri della Carta di Nizza, la quale è stata inserita formalmente nel Trattato (v. Cap. I, La norma giuridica, § 11).

3. A¹) I regolamenti e le Direttive comunitarie

Le fonti normative del diritto comunitario sono: 1) i regolamenti e 2) le Direttive comunitarie.

1) I regolamenti comunitari sono gli atti normativi di portata generale direttamente applicabili all'interno degli Stati membri.

⁽¹⁾ C. Cost. 24 ottobre 2007, n. 348: "Premesso che l'art. 117, primo comma, Cost., il quale, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, può ritenersi operativo solo se vengono determinati gli obblighi internazionali che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, che assumono quindi la funzione di fonte interposta, in quanto di grado intermedio tra la Costituzione, cui sono subordinati, e la legge ordinaria, e premesso altresì che, per quanto riguarda la CEDU, questa presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa, deve ritenersi che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi sia quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione; il che, peraltro, non comporta che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, siano immuni dal controllo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale, perché, trattandosi di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione, e il relativo controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione, estendendosi quindi ad ogni profilo di contrasto tra le norme interposte e quelle costituzionali, con la conseguenza che la completa operatività delle norme interposte deve superare il vaglio della loro compatibilità con l'ordinamento costituzionale italiano".

A differenza delle norme degli ordinamenti stranieri i regolamenti comunitari sono diritto vigente nell'ordinamento statale (e applicate dai giudici statali). Ciò si spiega nel senso che l'ordinamento dello Stato si è integrato parzialmente nell'ordinamento comunitario e che quindi i cittadini dello Stato sono partecipi di questa nuova organizzazione sovrannazionale e assoggettati al suo diritto (2).

Superando una certa resistenza iniziale connessa all'idea dell'esclusivismo statale, i regolamenti sono ormai riconosciuti come norme giuridiche che non dipendono dalla ratifica degli Stati membri e che non sono neppure modificabili da parte della legge statale. Nel contrasto tra questa e il regolamento è quindi il regolamento a prevalere (3).

Il regolamento si sottrae pure al giudizio diretto di incostituzionalità, che è riservato alle leggi statali e regionali. Si è anche ipotizzato che il giudizio possa proporsi nei confronti della legge di esecuzione del Trattato comunitario (4). Deve piuttosto ritenersi che i regolamenti europei non possono prevalere sulla nostra Costituzione e che in caso di contrasto essi devono essere semplicemente disapplicati.

I regolamenti comunitari si pongono quindi al vertice della gerarchia delle fonti in posizione paritaria rispetto alla Costituzione.

(2) C. 9 novembre 2011, n. 23344: "In base agli artt. 11 e 117 Cost. il giudice nazionale e, prima ancora, l'amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Ue provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell'assetto costituzionale ovvero dei diritti inalienabili della persona; tale obbligo di applicazione vale anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia ove riguardino norme Ue direttamente applicabili".

(3) C. 18 maggio 1999, n. 4817: "Nel quadro del generale principio secondo cui il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso dalla Corte di Giustizia, nell'esercizio dei compiti istituzionali ad essa attributti dal trattato medesimo, le direttive comunitarie rimaste inattuate dopo la scadenza del termine assegnato allo Stato membro e che contengano disposizioni incondizionate e sufficientemente precise non consentono l'applicazione delle norme interne confliggenti".

(4) C. 18 febbraio 2000, n. 1858: "A norma dell'art. 134 Cost., il sindacato di costituzionalità è ammesso solo nei confronti di atti aventi forza di legge, quali non sono i regolamenti comunitari, che, pertanto, non possono essere censurati innanzi alla Corte costituzionale in via diretta, senza il tramite della legge di esecuzione del trattato istitutivo della Cee, che attribuisce competenza normativa ai rispettivi organi, e in ogni caso si rende ammissibile solo in relazione alla prospettazione della violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale nazionale, o di diritti inalienabili della persona umana, che il giudice delle leggi deve salvaguardare anche rispetto all'applicazione del diritto comunitario (sent. C. Cost. n. 183 del 1973 e n. 509 del 1995)".

2) Altri atti normativi comunitari sono le direttive.

A differenza dei regolamenti, che sono volti a regolare i rapporti intersoggettivi dei cittadini dell'Unione, le direttive hanno come destinatari gli Stati membri, vincolandoli a realizzare determinati risultati attraverso le forme e i mezzi da essi prescelti. Le direttive, quindi, non hanno di regola efficacia normativa nei rapporti tra privati (c.d. efficacia 'orizzontale'). Si riconosce tuttavia che le direttive possano avere efficacia nei rapporti tra Stato e privati (c.d. efficacia 'verticale'), possano, cioè, costituire fonte di obblighi dell'ente pubblico nei confronti dei cittadini. A tal fine deve però trattarsi di

La mancata attuazione delle direttive, secondo la giurisprudenza, può dar luogo a responsabilità extracontrattuale degli Stati morosi verso i privati danneggiati quando sussista una violazione grave e manifesta di norme volte a garantire diritti dei singoli (6).

direttive particolareggiate, che non lascino margine di discrezionalità agli

Stati membri, o di direttive negative, sancenti divieti a carico di essi (5).

⁽³⁾ C. 9 novembre 2006, n. 23937: "Le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli stati membri — sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva — limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale). Infatti, esclusivamente in tal senso si è pronunciata — sin dalla sentenza 26 febbraio 1986 nella causa n. 152/84 (Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority) — la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (vincolante per i giudici nazionali), la quale non ha affatto superato il principio che le direttive obbligano esclusivamente gli Stati alla loro attuazione mediante strumenti normativi interni (talché l'applicazione delle loro disposizioni ai singoli è soltanto l'effetto indiretto delle disposizioni interne che le recepiscono), ma ha, più limitatamente, stabilito che lo Stato non può opporre ai singoli l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi impostigli dalla direttiva, per cui esso risponde, nei loro confronti, dei danni derivanti da tale inadempimento)".

⁽⁶⁾ C. 17 maggio 2011, n. 10813: "L'omessa o inesatta attuazione di una direttiva comunitaria deve configurarsi come violazione, da parte dello Stato membro, degli obblighi derivanti dal trattato dell'Unione europea e, quindi, come condotta illecita, fonte di obbligazione risarcitoria"; C. S.U. 17 aprile 2009, n. 9147: "In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/Cee e n. 82/76/Cee, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto — anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria — allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è

Proprio al fine di evitare l'inadempimento da parte di uno Stato, viene utilizzato lo strumento della legge comunitaria (v. legge 4 febbraio 2005, n. 11), attraverso il quale il Parlamento delega al Governo l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione di un certo numero di direttive comunitarie per le quali risulti in scadenza il termine di attuazione.

4. B) Le leggi ordinarie. I codici

Le leggi ordinarie sono in generale le leggi dello Stato, escluse quelle aventi carattere costituzionale.

La menzione di legge ordinaria è usata appunto per indicare che non si tratta di legge costituzionale.

Nell'ambito delle leggi ordinarie si distingue tra codici e leggi speciali.

Il codice è una legge che disciplina organicamente un'intera materia.

Il codice non è una legge formalmente superiore ad altre leggi. L'importanza del codice risiede tuttavia nella sistematicità e compiutezza della sua disciplina.

Il fenomeno della codificazione è relativamente recente. Esso è legato all'istanza illuministica intesa a ridurre la complessità e l'oscurità del diritto vigente negli Stati europei alla fine del sec. XVIII e ad introdurre un insieme razionale e ben determinato di norme scritte facilmente comprensibili e applicabili. I primi importanti codici furono il codice prussiano (emanato nel 1794), il codice civile austriaco (emanato nel 1811) e il codice civile francese, detto anche codice Napoleone dal nome di Napoleone I che ne promosse l'emanazione (1804). Più tardi fu emanato il codice civile tedesco (entrato in vigore nel 1900).

Il codice civile francese, ancora oggi vigente, ebbe una vasta influenza sugli ordinamenti europei, e in particolare sull'Italia. Gli Stati italiani preunitari nella quasi totalità avevano adottato codici ispirati al modello francese (nel Lombardo-Veneto vigeva invece il codice civile austriaco).

L'unificazione del Regno vide nel 1865 l'emanazione di un codice civile italiano destinato a restare vigente fino al 1942.

Oltre al codice civile furono emanati un codice di commercio (1865),

poi, sostituito da un nuovo codice di commercio (1882) e altri codici per le materie processuali e penali.

Attualmente sono vigenti nel nostro ordinamento il codice civile, il codice della navigazione del 1942, il codice di procedura civile del 1940, il codice penale (1930) e il codice di procedura penale (1989).

5. Il codice civile

Il codice civile vigente è stato emanato nel 1942 ed ha sostituito il vecchio codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1882.

Il 1942 è una data importante perché questo codice è stato emanato durante il regime fascista, regime che di lì a poco sarebbe caduto con tutta l'ideologia che tale regime comportava.

Di fatto, l'influenza dell'ideologia fascista fu limitata.

Il codice conteneva, in effetti, norme indegne, ispirate a quella ideologia, quali quelle che sancivano la discriminazione razziale. Ma, eliminate queste norme e quelle che facevano riferimento al sistema corporativo, anch'esso abrogato, la struttura fondamentale del codice civile è rimasta. Mutamenti radicali si sono avuti solo relativamente al diritto di famiglia.

Il codice civile si compone di articoli numerati (2969 articoli). Ogni articolo ha una propria intitolazione detta rubrica e può dividersi in più periodi separati da un a capo, detti commi. Il testo del codice si divide in sei libri preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulla legge in gene-

Le disposizioni preliminari riguardano le fonti del diritto, l'interpretazione e l'applicazione della legge nel tempo.

1) Il primo libro è il libro delle persone e della famiglia. Esso contiene principalmente la disciplina delle persone fisiche e giuridiche, del matrimonio e della filiazione.

2) Il secondo libro è quello delle successioni. Esso tratta delle successioni a causa di morte (successione legittima e testamentaria) e della donazione.

3) Il terzo libro è il libro della proprietà. Esso riguarda la disciplina dei beni, dei diritti reali di godimento e del possesso.

4) Il quarto libro è quello delle obbligazioni. Esso contiene la disciplina delle obbligazioni, dei contratti e di altri fatti produttivi di obbligazioni (in particolare, dei fatti illeciti).

5) Il quinto libro è intitolato del lavoro. In questo libro sono contenute

le norme relative al rapporto di lavoro, all'impresa e alle società.

6) Il sesto libro, infine, è quello della tutela dei diritti. In esso trovano disciplina vari istituti attinenti, tra l'altro, alle prove, alle garanzie del credito (pegno, ipoteca, ecc.), all'esecuzione forzata.

subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione".

6. Le leggi speciali e i testi unici

Pur offrendo il codice una disciplina compiuta e organica della materia, sarebbe inesatto pensare che esso esaurisca la legislazione di diritto privato. A questo riguardo bisogna piuttosto considerare che il codice è largamente integrato dalle comuni leggi statali, dette anche *speciali* per distinguerle rispetto al codice.

Già in origine vi sono istituti disciplinati non dal codice ma da leggi speciali: ad es. il fallimento (regolato da r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e recentemente riformato con d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5). Di recente nuovi istituti sono stati introdotti con leggi speciali. Ad es.: la disciplina della privacy (originariamente regolata con l. n. 675 del 1996 e poi confluita nel c.d. Codice della privacy, d.lgs. n. 196 del 2003).

Le leggi che lo Stato emana nel corso del tempo sono numerose e, poiché non sempre la legge successiva abroga interamente la legge precedente, può risultare talvolta non agevole stabilire quali norme relative a un dato istituto sono ancora vigenti e quali, invece, tacitamente decadute. A questo inconveniente tendono ad ovviare i *testi unici*, che sono raccolte di norme vigenti unitariamente coordinate ad opera di organi pubblici.

Se il testo unico è emanato nell'esercizio del potere legislativo esso costituisce una nuova legge, e le norme anteriori che non siano incluse nel testo devono considerarsi abrogate (perché l'istituto riceve una nuova completa disciplina). Se, invece, il testo unico è emanato nell'esercizio del potere regolamentare (senza delega legislativa), le norme vigenti non subiscono modifica alcuna, e conservano il loro vigore anche se non richiamate nel testo.

In considerazione dell'ampiezza e importanza del loro oggetto alcuni testi unici hanno avuto formalmente la denominazione di codici: così, ad esempio, il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che raccoglie le disposizioni in tema di tutela del consumatore è intitolato 'codice del consumo'. Questi codici settoriali non sono tuttavia paragonabili ai codici che disciplinano parti generali del diritto privato o pubblico.

Con i testi unici non devono essere confuse le raccolte private, cioè le riunioni di disposizioni legislative compilate ad iniziativa di privati per semplice comodità di consultazione. Queste raccolte sono talvolta pubblicate col nome di "codici" (es.: codice agrario, codice del lavoro, ecc.). Ma tale titolo è improprio poiché, appunto, non si tratta di testi legislativi unitari ma di semplici raccolte legislative compilate da privati.

7. Le leggi regionali

La riforma del titolo V della Costituzione (dedicato a Regioni, Province e Comuni) con la legge Cost. 18 ottobre, 2001, n. 3, ha modificato l'art. 117 della Costituzione. Il nuovo art. 117 della Costituzione fa un elenco dettagliato delle materie di esclusiva competenza dello Stato, tra le quali è ricompreso l'ordinamento civile e penale, la giurisdizione e le norme processuali (art. 117, lett. *l*, Cost.), la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, lett. *s*, Cost.).

Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non riservate alla legislazione statale e nelle materie di legislazione concorrente. Nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa delle Regioni è comunque subordinata ai principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.).

Di massima esula invece dalla competenza regionale la disciplina dei rapporti privatistici.

8. C) I regolamenti

Il regolamento è un precetto normativo di grado inferiore alla legge emanato dallo Stato o da altri enti pubblici nell'esercizio della loro potestà regolamentare.

Si distingue tra regolamenti indipendenti e regolamenti esecutivi.

Regolamento indipendente è quello che contiene una disciplina autonoma del suo oggetto, mentre il regolamento esecutivo detta norme di attuazione e di specificazione di una disciplina principale.

Il regolamento è sempre di grado inferiore alla legge (art. 1 disp. prel.): esso non può contenere norme contrarie a disposizioni legislative (art. 4 disp. prel.). Nell'ipotesi in cui una norma regolamentare sia in contrasto con una legge, essa è senz'altro inefficace e va quindi disapplicata. Hanno contenuto normativo e si parla al riguardo di fenomeno di delegificazione i regolamenti delegati, ovvero i regolamenti che sono emanati dal Governo in base ad una legge delega che indica i principi generali (l. n. 400 del 1988).

Altri regolamenti a contenuto normativo sono ritenuti quelli emanati dalle Autorità indipendenti (Consob, Banca d'Italia) in determinati settori specifici.

9. D) I contratti collettivi con efficacia generale

Il contratto collettivo è un contratto normativo stipulato dalle associazioni sindacali per disciplinare uniformemente i rapporti di lavoro della categoria.

Il contratto collettivo è ad efficacia generale quando si applica a tutti coloro che appartengono ad una determinata categoria lavorativa a prescin-

dere dalla circostanza che essi siano o no iscritti ad uno dei sindacati che ha stipulato il contratto.

10. I contratti collettivi di diritto comune

L'attuale realtà normativa non conosce contratti collettivi con efficacia generale. Non avendo avuto attuazione la norma costituzionale (art. 39), i sindacati stipulano contratti collettivi di diritto comune. Contratti collettivi di diritto comune sono quei contratti collettivi che hanno efficacia per gli iscritti ai sindacati in virtù del principio privatistico della rappresentanza volontaria.

Sebbene non siano qualificabili come fonti formali del diritto, è certo tuttavia che i contratti collettivi di diritto comune riescono in via di fatto ad esercitare un'efficacia normativa che va oltre la cerchia degli iscritti incidendo sulla generalità dei rapporti di categoria.

La riforma del diritto del lavoro ha previsto uno specifico rinvio della legge ai contratti collettivi. Il nuovo art. 420-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) ha infatti previsto l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti e degli accordi collettivi con la previsione della impugnabilità per cassazione della sentenza.

Lo studio dei contratti collettivi appartiene al diritto del lavoro.

11. E) Gli usi normativi o consuetudini. Distinzione con gli usi negoziali

Gli usi normativi — detti anche consuetudini — sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme giuridicamente vincolanti.

Gli usi non sono norme emanate in base ad un procedimento formale (in questo senso si parla di norme *non scritte*). Essi tendono a formarsi spontaneamente ma la loro osservanza è poi quella propria delle norme di diritto. Gli usi, cioè, sono accettati dall'ambiente sociale come norme sanzionabili che disciplinano i rapporti tra i consociati.

Elementi costitutivi della consuetudine sono un elemento obiettivo o materiale, e cioè la costante e uniforme ripetizione nel tempo di un determinato comportamento, e un elemento soggettivo, cioè il convincimento della vincolatività giuridica di quel comportamento (c.d. opinio iuris ac necessitatis).

Affinché una consuetudine possa dirsi formata occorre, più precisamente, che sussista anzitutto un comportamento sociale uniforme consolidato nel tempo.

Occorre poi che il comportamento sia tenuto come osservanza di norma

giuridica. L'elemento c.d. soggettivo, si noti, non deve essere inteso come opinione dei singoli soggetti sulla vincolatività della regola. Ciò che conta, piuttosto, è che la generalità dei consociati si attenga effettivamente alla norma consuetudinaria come norma di diritto.

Nel nostro ordinamento la legge statale dà agli usi un rilievo limitato. Essi occupano infatti l'ultimo posto nella gerarchia delle fonti (art. 1 disp. prel.). Essi inoltre hanno efficacia limitatamente alle materie che non siano regolate da leggi o regolamenti. Se si tratta di materie regolate da norme di legge o regolamento la consuetudine può essere applicata solo in quanto sia richiamata da tali norme (art. 8 disp. prel.).

Il codice, ad es., richiama gli usi in tema di vendita di animali stabilendo che la tutela del compratore in caso di difetto dell'animale è disciplinata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali o, in mancanza, dalle norme del codice (art. 1496 c.c.). Per quanto non disposto dalle leggi speciali, dunque, la consuetudine può qui trovare applicazione.

Chi invoca l'applicazione di una norma consuetudinaria ha l'onere di provarne l'esistenza. In mancanza di tale prova il giudice non è tenuto ad applicare la consuetudine, salvo che questa gli sia già nota.

La prova degli usi è data principalmente attraverso le raccolte pubblicate dalle Camere di commercio.

Gli usi normativi devono essere distinti dai c.d. usi negoziali o clausole d'uso (art. 1340 c.c.) (cap. XL, Il contenuto del contratto, § 3).

Gli usi negoziali sono clausole che vengono usualmente inserite in un certo tipo di contratto.

Con riferimento a queste clausole la legge presume che esse siano volute dalle parti anche nei casi in cui manchi nel contratto un espresso richiamo. La legge, cioè, presume che le parti intendano adeguare il contenuto del contratto alle clausole normalmente convenute nella pratica corrente e che non facciano menzione di tali clausole perché ritengano superfluo richiamarle.

La differenza tra usi normativi e usi negoziai in teoria è netta: i primi sono una fonte formale di norme giuridiche obiettive costitutive dell'ordinamento giuridico generale (anche se aventi un'efficacia territoriale limitata); i secondi sono invece pratiche negoziali che si presumono volute dalle parti sia pure senza un'espressa dichiarazione, e hanno quindi l'efficacia propria delle clausole contrattuali.

La distinzione tra usi normativi e usi negoziali comporta rilevanti conseguenze applicative. Gli usi normativi ove richiamati possono derogare alla legge mentre gli usi negoziali non possono mai derogare alle norme imperative. L'importanza della distinzione tra usi normativi e usi negoziali è stata colta dalla giurisprudenza in tema di interessi anatocistici (7).

Nozioni introduttive

12. La giurisprudenza

La giurisprudenza in senso oggettivo è l'insieme delle sentenze che vengono emesse dagli organi giudiziari.

Le sentenze sono le decisioni che risolvono in via autoritaria le contro-

versie di diritto.

La giurisprudenza può anche essere intesa in senso soggettivo per indicare il complesso delle autorità giudicanti (magistratura).

La giurisprudenza non è menzionata tra le fonti del diritto, e ciò si spiega in quanto il potere giudiziario è stato tradizionalmente distinto rispetto al potere legislativo.

Il nostro ordinamento ignora il principio della vincolatività dei precedenti (stare decisis). Il giudice non è tenuto ad uniformarsi ad altre sentenze, sia che si tratti di sentenze emesse da lui stesso sia che si tratti di sentenze

emesse da altri giudici.

Ma sebbene il giudice non sia tenuto ad uniformarsi ad altre decisioni, nella realtà avviene che le sentenze tendono a formare orientamenti costanti e che il giudice si adegua a tali orientamenti, soprattutto quando siano orientamenti della Corte di Cassazione. Nel caso di mutamento inatteso nell'interpretazione di una norma giuridica da parte della giurisprudenza, si parla di fenomeno di overruling (8).

Inoltre i giudici del nostro ordinamento sono vincolati a conformarsi ai principi del diritto comunitario e all'interpretazione che dello stesso viene data dalle Corti europee (9).

Gli orientamenti giurisprudenziali si desumono dalle massime.

La massima è il principio di diritto applicato dalla sentenza.

Le massime dovrebbero limitarsi ad enunciare o a specificare le norme vigenti, ma di fatto esse esprimono l'interpretazione che il giudice fa della legge, e quindi arrivano ad avere un proprio contenuto che può supplire ad una carenza normativa e che può anche discostarsi notevolmente dal testo legislativo.

Occorre dunque prendere atto che la giurisprudenza, pur non essendo come tale fonte del diritto, concorre alla formazione di esso, e che la massima consolidata esprime quel significato che conta ai fini dell'applicazione della norma.

La conoscenza dell'ordinamento, in conclusione, non può prescindere dalla conoscenza del diritto giurisprudenziale.

13. Il diritto effettivo

Il riconoscimento che la giurisprudenza concorre alla formazione del diritto va spiegato in base al principio di effettività.

Il principio di effettività muove dall'intendimento del diritto nella sua realtà di norma regolatrice dei rapporti sociali. Il principio coglie allora il momento essenziale della giuridicità nella effettività, in quanto la norma è regolatrice dei rapporti sociali solo se la società l'accetta e l'applica come tale.

suo manifestarsi; segnali che possono essere quelli di un pur larvato dibattito dottrinale o di qualche intervento giurisprudenziale sul temo oggetto di indagine".

⁽⁷⁾ C. S.U. 4 novembre 2004, n. 21095: "La capitalizzazione trimestrale degli interessi è lecita solo in presenza di usi normativi, che difettano nel caso concreto per mancanza dell'opinio juris ac necessitatis, poiché la relativa clausola ha costituito in realtà e nella coscienza degli stessi utenti del sistema bancario una condizione essenziale unilateralmente imposta dalla controparte per accedere al relativo credito; né la sussistenza di tali usi può desumersi dal fatto che in passato gli stessi siano stati riconosciuti dalla S.C. di cassazione, che ne avrebbe in tal modo consolidato l'opinio juris, perché alla giurisprudenza non può attribuirsi una funzione creativa di norme di diritto".

C. S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418: "Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza".

⁽⁸⁾ C. S.U. 12 ottobre 2012, n. 17402: "Per overruling deve intendersi il mutamento di giurisprudenza nell'interpretazione di una norma giuridica o di una sistema di norme dal carattere se non repentino, quanto meno inatteso o privo di preventivi segni anticipatori del

⁽⁹⁾ C. Cost. 26 novembre 2009, n. 311: "Nel caso in cui si profili un contrasto fra una norma interna e una norma della Convenzione europea il giudice nazionale deve procedere ad una interpretazione della prima conforme a quella convenzionale, fino a dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Solo quando ritiene che non sia possibile comporre il contrasto in via interpretativa, il giudice comune, il quale non può procedere all'applicazione della norma della Convenzione in luogo di quella interna contrastante, deve sollevare la questione di costituzionalità. La Corte costituzionale, qualora verifichi che il contrasto sussiste ed è determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a quello garantito dalla norma della Convenzione europea, dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione alla invocata norma della Convenzione. Alla Corte costituzionale è precluso sindacare l'interpretazione della Convenzione, nell'interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della Costituzione".

2

6

La norma è socialmente accettata come norma giuridica se e nel significato in cui essa è generalmente accettata come norma giuridica, e questa affermazione è verificabile principalmente sul piano giurisprudenziale. La giurisprudenza concorre a formare il diritto non in quanto sia fonte formale di esso, ma in quanto le massime giurisprudenziali che si traducono in orientamenti consolidati conferiscono alla norma un significato che tende ad essere recepito nel tessuto sociale. I consociati conoscono infatti le norme così come esse sono applicate dalla giurisprudenza, e conformemente a tale conoscenza modellano i loro rapporti eseguendo prestazioni, osservando divieti, avanzando pretese.

Anche la dottrina concorre alla formazione e all'evoluzione del diritto

vigente.

Il principio di effettività ha trovato ingresso nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale assume ormai come oggetto del giudizio di costituzionalità il "diritto vivente", ossia le leggi nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza consolidata.

14. L'equità

L'equità è il principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale.

In questo fondamentale significato l'equità assolve due diverse funzioni, quale criterio di valutazione e quale criterio di soluzione della controversia in sostituzione del diritto positivo.

Come criterio di valutazione l'equità tende pur sempre a contemperare interessi diversi tenendo conto di tutte le esigenze rilevanti secondo la coscienza sociale anche se non rilevanti per la norma giuridica.

Così, ad es., ricondurre ad equità un contratto eccessivamente oneroso vuol dire modificare il contenuto del rapporto in modo tale da contemperare gli opposti interessi delle parti, tenendo conto dei vari fattori che incidono sul rapporto.

La legge richiama l'equità anche come criterio di giustizia per la deci-

sione della controversia in sostituzione del diritto positivo.

Nell'ordinamento è la norma giuridica che risolve i conflitti d'interesse. Le controversie sono quindi decise applicando la norma. La legge ammette tuttavia che nelle cause riguardanti diritti disponibili, quando le parti ne facciano concorde richiesta, il giudice possa giudicare "secondo equità" (art. 114, 822 c.p.c.). Secondo equità, poi, decide il giudice di pace nelle cause di modico valore (art. 114 c.p.c.).

Si discute allora se l'equità possa essere inclusa tra le fonti del diritto. La risposta deve essere negativa poiché l'equità non è essa stessa una norma ma

solo un criterio di soluzione della lite. Nel giudizio di equità non viene applicata una regola ma la lite è composta secondo giustizia, tenendo cioè conto di tutte le rilevanti esigenze delle parti nel modo più rispondente alla coscienza sociale.

L'equità è appunto la giustizia del caso concreto.

15. Ricerche di legislazione

Le leggi e i regolamenti per conseguire efficacia devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale (art. 73 Cost.). Ma vi sono anche periodici privati che pubblicano tutti i testi legislativi che vengono via via emanati (*Lex, La legislazione italiana*). Di recente esistono anche periodici telematici (*De Jure,* Cedam *pluris*). Per conoscere il contenuto di una legge è quindi sufficiente consultare uno di questi periodici ufficiali o privati, che vengono riuniti in volumi annuali. La ricerca non presenta difficoltà se si hanno già gli estremi della legge, cioè l'anno e il giorno di emanazione oppure il numero progressivo annuale (con questi estremi basta cercare negli indici cronologico o numerico).

Se, invece, si vuole sapere quali siano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano un determinato istituto (es.: la locazione) è necessario procedere ad una ricerca attraverso gli indici analitici, ossia gli indici per materie.

Le leggi sono reperibili anche su indirizzi elettronici: www.gazzettauffi-

ciale.it; www.leggiitaliane.it.

Possono poi utilizzarsi gli indirizzi elettronici di periodici d'informazione, che riportano notizie relative all'attività legislativa e giurisprudenziale: www.dirittoegiustizia.it; www.guidaaldiritto.it; www.ilsole24ore.com (periodico telematico integrativo della omonima rivista cartacea).

Raccolte di legislazione sono disponibili nei CD e DVD della Giuffrè e

della UTET, oltre al CD della raccolta De Martino.

16. Ricerche di giurisprudenza

Una ricerca sistematica di giurisprudenza tende ad accertare nella maniera più completa possibile quali sono gli orientamenti giurisprudenziali, cioè quali sono gli orientamenti interpretativi seguiti dai giudici con riferimento a determinate norme o istituti giuridici.

Per una ricerca sistematica di giurisprudenza è indispensabile la consultazione di uno dei Repertori generali (Repertorio generale della Giurisprudenza italiana; Repertorio generale del Foro italiano; Repertorio generale della Giustizia civile). I Repertori generali sono periodici annuali che riportano

tutte le massime delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione nel corso dell'anno nonché tutti i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale. Con riguardo, poi, alle sentenze degli altri giudici (corti di appello, tribunali, ecc.) essi riportano tutte le massime pubblicate sui periodici giudiziari italiani.

I Repertori indicano la rivista che ha pubblicato la massima avvertendo se oltre alla massima sia stata anche pubblicata la motivazione e se la sentenza

sia stata annotata con un commento.

Per quanto completi, i dati offerti dai Repertori generali non sono aggiornati all'anno in corso. Per aggiornare tali dati occorre allora la consultazione di altri periodici successivi all'ultimo numero del Repertorio.

L'aggiornamento delle massime della Cassazione è possibile attraverso i Massimari della Cassazione che si pubblicano quindicinalmente (Massimario della Giurisprudenza italiana; Massimario del Foro italiano; Massimario della

Giustizia civile).

Per gli aggiornamenti giurisprudenziali è inoltre utile la consultazione degli ultimi fascicoli delle più importanti riviste di giurisprudenza di carattere generale ovvero specializzate. Tra le riviste giurisprudenziali di carattere generale v., ad es., la Giurisprudenza italiana, il Foro italiano, la Giustizia civile, il Foro padano, la Giurisprudenza di merito, la Nuova giurisprudenza civile commentata, la Gazzetta giuridica e le segnalate raccolte telematiche Diritto e giustizia, e Guida al diritto (pubblicata pure in versione cartacea).

I repertori generali sono disponibili anche in CD e DVD, dei quali sono

previsti periodici aggiornamenti.

Banche dati edite periodicamente dalla Giuffrè (*Iuris data*) contengono raccolte delle sentenze della Cassazione nel testo integrale. Di grande utilità sono poi altre banche dati che riportano le più importanti decisioni della giurisprudenza che vengono pubblicate in tempo reale (*Diritto & giustizia*).

Per informazioni legislative e giurisprudenziali del Consiglio di Stato è

consultabile il sito del Ministero della giustizia: www.giustizia.tt.

17. Ricerche di dottrina

Gli studi dottrinari sono costituiti anzitutto da opere generali e monografiche pubblicate in volumi.

Opere generali sono principalmente i trattati, i commentari e le enciclo-

pedie.

I trattati sono studi sistematici secondo l'ordine generale della materia.

In diritto privato v. i *Trattati* diretti dal Vassalli (Utet), dai Cicu e Messineo e poi da Mengoni e ora da Schlesinger (Giuffrè), da Alpa (Giuffrè), da Bessone (Giappichelli), da Sacco (Utet), da Rescigno (Utet), il Trattato di diritto civile diretto da Lipari e Rescigno (Giuffrè), il Trattato dedicato al

contratto diretto dal Roppo (Giuffrè), il Trattato di diritto privato diretto da Iudica e Zatti (Giuffrè), il Trattato del Consiglio Nazionale del Notariato diretto da P. Perlingieri (Esi).

I commentari sono studi sistematici secondo l'ordine degli articoli della legge, v. principalmente il Commentario del codice civile, a cura già di Scialoja-Branca-Galgano ora diretto da De Nova (Zanichelli), il Codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger e ora da Busnelli (Giuffrè), il Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli (Utet). Per una rapida consultazione Codice civile annotato, a cura di Perlingieri (Utet); Commentario al codice civile, diretto da Cendon (Utet); Codice civile, Commento a cura di Alpa e Iudica (Utet); Codice civile, a cura di Rescigno (Giuffrè); Codice civile ipertestuale. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, a cura di Bonilini, Confortini, Granelli (Utet); Cian e Trabucchi, Commentario breve al codice civile (Cedam).

Le enciclopedie sono studi sistematici secondo l'ordine alfabetico degli argomenti. V. il Novissimo Digesto italiano (Utet), cui ha fatto seguito il Dizionario delle discipline privatistiche, Sezione civilistica e Sezione commercialistica; l'Enciclopedia del diritto (Giuffrè), e l'Enciclopedia giuridica Treccani (Ist. Encicl. ital.).

DOTTRINA

Sulle fonti del diritto in generale (§ 1-14), Alpa, Storia, fonti, interpretazione, Milano, 2000; C.M. Bianca, Il principio di effettività come fondamento della norma di diritto positivo: un problema di metodo della dottrina privatistica, in Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti di C.M. Bianca, I, t. 1, Milano, 2002, 35; Id., Ex facto oritur ius, ivi, I, t. 1, 189; del Prato, in Rdciv. 2002, II, 515; Falzea, Le fonti del diritto e l'interpretazione giuridica, in Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. III. Scritti d'occasione, Milano, 2010, 565; Grossi, Crisi delle fonti e nuovi orizzonti del diritto, Napoli, 2009; Guastini, Le fonti del diritto: fondamenti teorici, Milano, 2010; Id., Le fonti del diritto e l'interpretazione, Milano, 1993; Lipari, Le fonti del diritto, Milano, 2008; Lo Buono (a cura di), Scienza giuridica privatistica e fonti del diritto, Bari, 2009; Modugno, Norma giuridica (teoria gen.), in Enc. dir., XXVIII, 328; Monateri, Fonti del diritto, in Dig. disc. priv., Sez. civ., VIII, 379; A. Moscarini, in G. Cost. 2010, 1898; Pizzorusso, in Comm. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, (artt. 1-9 disp. prel.), Bologna-Roma, 2011; Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2009; Zagrebelsky, Il sistema delle fonti del diritto, Torino, 1992.

Sulla Costituzione (§ 2), CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952; IUDICA-ALPA (a cura di), Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana, Napoli, 2006; MODUGNO, Costituzione (Teoria generale), in Enc. giur. Treccani, X; MORTATI, Atti con forza di legge e sindacato di

costituzionalità, Milano, 1964.

Su i regolamenti e le direttive comunitarie (§ 3), GROSSI, in Trim. d. pubbl.

2013, 607; Tosato, Regolamenti comunitari, in Enc. dir., XXXIX, 682.

Sulle leggi ordinarie e i codici (\$ 4), Gambaro, Codice civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., II, 442; Irti, L'età della decodificazione, Milano, 1998; Modugno, Legge in generale, in Enc. dir., XXIII, 872; NICOLO, Codice civile, in Enc. dir., VII, 240; Piano Mortari, Codice (storia), in Enc. dir., VII, 228; Tarello, Codice I) Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, VI.

Sul codice civile (§ 5), C.M. BIANCA, Attualità del codice civile, in Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti di C.M. Bianca, I, t. 1, Milano, 2002, 183; GAMBARO, Codice civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., II, 442; NICOLÒ, Codice civile, in Enc. dir., VII, 240; PATTI, Codificazioni ed evoluzione del diritto privato, Bari, 1999; SPADA, in

Rdciv. 2013, 2, 331.

Sulle leggi speciali e i testi unici (§ 6), IRTI, L'età della decodificazione, Milano, 1998.

Su i regolamenti (§ 8), Giannini, Regolamento (in generale), in Enc. dir.,

XXXIX, 605 e Agg., V, 951.

Sui contratti collettivi di diritto comune (§ 10), C.M. BIANCA, Le autorità private, Napoli, 1977, 427, pubblicato ora in Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti di C.M. Bianca, I, t. 1, Milano, 2002, 47; F. Carnelutti, Teoria del regolamento

collettivo dei rapporti di lavoro, Padova, 1936.

Sugli usi normativi o consuetudini (§ 11), Alpa, Guarnieri, Monateri, Pascuzzi, Sacco, Le fonti non scritte, in Tratt. Sacco, Torino, 1999; Bobbio, Consuetudine (teoria gen.), in Enc. dir., IX, 426; DEL Prato, in Rdciv. 2002, II, 515; Pavone La Rosa, Consuetudine (usi normativi e negoziali), in Enc. dir., IX, 513; Sacco, Fonti non scritte nel diritto italiano, in Dig. disc. priv., Sez. civ., App., 402.

Sull'equità (§ 14), GAZZONI, Equità e autonomia privata, Milano, 1970; Salv. ROMANO, Equità (dir. priv.), in Enc. dir., XV, 83; VARANO, Equità (teoria generale), in

Enc. giur. Treccani, XII.